



# COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO

PROVINCIA DI CUNEO

---

**DETERMINA AREA FINANZIARIA**  
**N. 115 DEL 20/03/2025 REG. GEN.**  
N. 16 DEL 20/03/2025

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPONENTI PEREQUATIVE TARI - QUOTA 2024**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio;
- il D.Lgs. n. 118/2011 ed i relativi allegati, ivi compresi i principi contabili;
- il decreto sindacale n. 3 del 26/10/2023 di nomina del Responsabile di Area e di Settore;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

PREMESSO che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 29/04/2024 è stato approvato l'aggiornamento biennale del PEF TARI anni 2024 e 2025 per il Comune di Costigliole Saluzzo;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 29/04/2024 si è provveduto ad approvare le tariffe TARI per l'anno 2024;
- sulla base delle dichiarazioni di variazione, di cessazione e di nuova occupazione di locali e di aree presentate dai contribuenti ai fini della TARI per l'anno 2024, nonché delle superfici accertate a seguito delle attività di controllo d'ufficio, con Determinazione n. 288 del 21/08/2024 si è provveduto ad approvare la minuta relativa al ruolo principale TARI 2024 e i relativi avvisi di pagamento;

ATTESO che:

- ARERA, con la deliberazione 386/2023/R/RIF, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2024, le componenti perequative per il settore rifiuti, espresse in euro/utenza per anno, che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva, così contraddistinte:
  - 1) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
  - 2) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;
- le componenti perequative sono state inserite nei prospetti di pagamento della Tassa rifiuti inviati ai contribuenti;
- l'articolo 6 dell'Allegato A alla deliberazione 386/2023/R/RIF prevede che il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunichi alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), entro il 31 gennaio 20\_\_, una dichiarazione, da rendere ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 445/2000, contenente i dati e le informazioni specificate nel medesimo articolo;

VISTI:

- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA, da cui risulta che i versamenti a (e da) CSEA sono parametrati agli importi applicati nei documenti di riscossione e non a quelli effettivamente riscossi da parte dei gestori;
- le modalità operative in base alle quali i gestori provvedono alla comunicazione dei dati e delle informazioni, nonché ai versamenti sui conti perequativi, come da Circolare n. 59/2024/RIF – CSEA;

CONSIDERATO che alla data del 31/12/24 il numero delle utenze sulle quali si è provveduto al calcolo delle componenti perequative TARI risulta pari a 1777 e conseguentemente è necessario trasferire a Cassa per i Servizi Energetici Ambientali (CSEA) la somma complessiva di € 2.843,20 con imputazione al capitolo 385/21 cod. 01.04.1.104 del bilancio di previsione 2025/2027 gestione residui;

DATO ATTO che gli impegni di spesa sono compatibili con gli stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.lgs. n. 267/2000;

#### DETERMINA

di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione;

di liquidare per l'anno 2024, al fine di provvedere al riversamento a favore della Cassa per i Servizi Energetici Ambientali (CSEA - CF.80198650584) delle suddette quote perequative UR1 e UR2, la somma complessiva di € 2.843,20 come segue:

- € 177,70 per Quota perequativa: UR1;
- € 2.665,50 per Quota perequativa: UR2.

**DI DARE ATTO** che data del presente provvedimento è da intendersi quella dell'avvenuta sottoscrizione in formato digitale risultante dalle proprietà del file o da altro metadato del documento.

**Costigliole Saluzzo, lì 20 marzo 2025**

**Il Responsabile del Servizio  
DOTT.SSA ROGGERO MARIA TERESA \***

\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa